Bonifica dei siti contaminati: «più probabile che non» e onere della prova liberatoria a carico dell'ex gestore

Cons. Stato, Sez. IV 16 ottobre 2026, n. 7576 - Franconiero, pres. f.f.; Addesso, est. - (OMISSIS) S.p.a. (avv.ti Dettori, Martelli, Chilosi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli, Rizzardi) ed a.

Sanità pubblica - Siti contaminati - Bonifica - Rifiuti - Individuazione del responsabile dell'inquinamento - Criterio del «più probabile che non» - Onere della prova liberatoria - Applicabilità delle procedure di bonifica alle contaminazioni storiche.

In materia di bonifica dei siti contaminati, il nesso di causalità tra l'attività svolta nell'area e l'inquinamento si accerta, ai fini dell'ordinanza prevista dall'art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, con il criterio civilistico del «più probabile che non». Quando l'amministrazione fornisce elementi indiziari sufficienti a ricondurre in via presuntiva la contaminazione a un determinato soggetto, l'onere della prova liberatoria passa a quest'ultimo. Per assolverlo non basta prospettare genericamente la responsabilità di terzi o l'incidenza di fattori esterni: occorre dimostrare la reale dinamica degli eventi e lo specifico fattore cui imputare l'inquinamento. L'eventuale lacuna probatoria non può essere colmata sollecitando i poteri istruttori del giudice (CTU o verificazione) né invocando il principio di non contestazione, che riguarda i fatti e non le valutazioni tecniche.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio è l'atto dirigenziale n. 6397 del 9 dicembre 2016, avente ad oggetto la «diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. a carico della società -OMISSIS- s.p.a. nella persona del rappresentante dell'impresa -OMISSIS-, quale soggetto responsabile dei superi delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) nelle acque di falda accertati nei piezometri di valle del sito denominato ex -OMISSIS- ubicato in via IV novembre, -OMISSIS- (BS)».
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito esposti.
2.1. -OMISSIS- s.p.a. ha svolto dal 1966 al 1999, all'interno di un sito produttivo ubicato nel Comune di -OMISSIS-, l'attività di fusione della ghisa per la produzione di componenti per radiatori e, al termine dell'attività, ha comunicato alla Provincia e al Comune che avrebbe realizzato un'indagine ambientale dell'area ai sensi dell'art. 9 d.m. 471/99.
2.2. In data 27 agosto 2001 è stata redatta una prima relazione sullo stato dei luoghi, dalla quale è emerso che nel sito erano state depositate scorie di fonderia.
2.3. Successivamente, il sito è stato ceduto alla società cooperativa "La -OMISSIS-" che ha avviato lo smantellamento degli impianti industriali. Nel corso di tale attività si è verificato uno sversamento di sostanze inquinanti lungo il corso d'acqua denominato "Valle Fontana Bruna", oggetto poi di bonifica conclusa il 13 febbraio 2002.
2.4. Il 27 marzo 2002 La -OMISSIS- ha presentato un piano di caratterizzazione che conferma la presenza sia di depositi di terre e scorie di fonderia, utilizzate come sottofondo dei piazzali, sia di scarti della lavorazione della ghisa sulla superficie e nei primi strati dell'area.
2.5. Il 23 dicembre 2003 la proprietà del sito è stata trasferita a -OMISSIS- s.r.l. che, in data 5 giugno 2012, ha inviato il proprio piano di caratterizzazione, ad integrazione di quello della dante causa, dando atto della presenza di diversi rifiuti fuori terra suddivisi in cumuli all'aperto (rottami metallici, travi in cemento) e al coperto, costituiti principalmente da residui da demolizione della pavimentazione.
2.6. Il piano è stato approvato con prescrizioni nella conferenza di servizi del 22 giugno 2012.
2.7. Il 24 febbraio 2014 e il successivo 6 giugno 2014 la locale ARPA, dopo aver confermato che le acque sotterranee erano contaminate da manganese e da cloruro di vinile, ha chiesto l'attivazione delle misure di messa in sicurezza del sito.
2.8. Nella conferenza di servizi del 1° ottobre 2014 la Provincia di Brescia ha chiesto la consegna di tutta la documentazione necessaria per individuare il responsabile dell'inquinamento. Nella conferenza di servizi del 7 novembre 2014 il Comune ha preso atto della contaminazione delle acque sotterranee, mentre la Provincia ha chiesto alla proprietaria del sito (-OMISSIS- s.r.l.) di attivare le misure di prevenzione previste dall'articolo 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
2.9. Il 5 febbraio 2016 la Provincia ha avviato, nei confronti di -OMISSIS- s.p.a. e del suo rappresentante legale, signor -OMISSIS-, il procedimento volto all'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/06. A conclusione del procedimento con l'atto dirigenziale n. 63979 dicembre 2016 la provincia ha diffidato -OMISSIS- «all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati».

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

3. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, -OMISSIS- e il rappresentante legale della società, signor -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento deducendo: i) il difetto di istruttoria che si sarebbe fondata su dati non aggiornati e su documenti predisposti quasi esclusivamente da soggetti privati (primo e terzo motivo); ii) la tardività del procedimento volto all'individuazione del responsabile della contaminazione, rendendo ogni accertamento non rappresentativo del preesistente stato dei luoghi (secondo motivo); iii) il difetto di prova in ordine alla responsabilità dei ricorrenti (quarto, quinto e sesto motivo); iv) l'omessa valutazione da parte della Provincia degli ulteriori avvenimenti che avrebbero potuto rappresentare, se non la causa, quanto meno la concausa della contaminazione ovvero avrebbero determinato un aggravio della stessa (settimo motivo); v) l'imposizione di misure di prevenzione e dell'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza senza verificare se sussistessero i presupposti tecnici e giuridici per la loro adozione (ottavo motivo).
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza 2 agosto 2022, n.776, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo accertata, sulla base del criterio del "più probabile che non" la riconducibilità dell'inquinamento all'attività di fonderia svolta da -OMISSIS-.
5. I ricorrenti hanno interposto appello, articolando sei motivi di gravame, recanti analitiche censure a ciascuno dei capi della sentenza impugnata con cui sono stati respinti i motivi di primo grado (motivi da I a VI) ed impugnando espressamente anche il capo di condanna alle spese di giudizio nei confronti della controinteressata La -OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio.
6. Si sono costituite in resistenza la Provincia di Brescia, il Comune di -OMISSIS- e La -OMISSIS- s.c.a.r.l in liquidazione. La Provincia di Brescia ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto mera riproposizione delle censure di primo grado.
7. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato copiosa documentazione relativa agli esisti delle campagne di indagine ambientale nonché memorie con cui hanno ulteriormente argomentato e articolato le proprie difese.
8. Con ordinanze 6 febbraio 2025 n. 2471 e n. 14 gennaio 2026 n. 2465 è stato disposto il rinvio dell'udienza di trattazione, su concorse richiesta delle parti, in attesa degli esiti dell'ultima campagna di indagine.
9. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e memorie di replica.
10. All'udienza di smaltimento del 7 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L'appello è infondato.
12. Osserva preliminarmente il Collegio che gli esiti dell'ultima e conclusiva campagna di monitoraggio hanno confermato il superamento dei valori di CSC nelle acque sotterranee per i parametri manganese e cloruro di vinile, come evidenziato da ARPA nella relazione del 23 febbraio 2026 (doc. 47 Comune).
13. Con il primo motivo di appello i ricorrenti censurano il capo della sentenza con cui sono stati respinti il primo e il terzo motivo di ricorso di primo grado relativi al difetto di istruttoria, in quanto fondata su dati non aggiornati e su elementi desunti da documentazione tecnica predisposta quasi esclusivamente da soggetti privati (profilo su cui il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi), e al loro mancato coinvolgimento nel procedimento che ha portato all'emanazione dell'ordinanza di diffida.
14. Le censure sono infondate.
15. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le evidenze istruttorie confermano che l'impugnata ordinanza scaturisce da una compiuta istruttoria procedimentale a cui -OMISSIS- è stata posta in condizioni di partecipare e a cui ha effettivamente partecipato.
16. Al riguardo si richiamano:
i) l'atto del 5 febbraio 2016 con cui la Provincia ha comunicato ad -OMISSIS- l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione della diffida con ordinanza n. 244, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 (doc. 38 produzione primo grado Provincia);
ii) le osservazioni presentate da -OMISSIS- con nota del 1° luglio 2016 (doc. 5 produzione primo grado -OMISSIS-);
iii) il verbale di riunione tecnica del 19 ottobre 2016 e la relazione istruttoria della Provincia datata 6 febbraio 2016 (doc. 21 e doc 2 produzione primo grado Provincia).
17 L'appellante non solo è stata coinvolta ab initio nel procedimento finalizzato all'adozione dell'impugnata determina, presentando le proprie controdeduzioni, ma ha anche chiesto e ottenuto dagli enti competenti la possibilità di svolgere, nel tempo, ulteriori indagini ambientali (cfr. determina Comune di -OMISSIS- n. 295 del 24 ottobre 2024).
18. Il contraddittorio è stato, quindi, regolarmente garantito, sotto il profilo fattuale, tecnico e giuridico.
19. Quanto all'asserito utilizzo di dati non aggiornati e provenienti da privati, è sufficiente osservare che, per un verso, le indagini ambientali svolte sul sito sono sempre stata esaminate e validate dalla locale ARPA e, per altro verso, né l'art. 6 l. 241 del 1990 né l'art. 244, co. 2, d. lgs. 152/2006, richiamati dagli appellanti, recano una preclusione all'acquisizione istruttoria dei dati tecnici forniti da privati la cui correttezza ed attendibilità sono state puntualmente vagliate dall'amministrazione.
20. I profili sopra richiamati sono stati esaminati dal T.a.r. al capo n. 1 della sentenza con cui sono stati respinti il primo e il terzo motivo di ricorso, sicché risulta infondata la doglianza relativa al preteso vizio di omessa motivazione della

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

sentenza impugnata (con riguardo all'obbligo di pronuncia in relazione ai soli motivi di ricorso e non anche alle argomentazioni addotte dalla parte a sostegno dei medesimi, cfr., ex multis, Cons. Stato sez. II, 17 settembre 2024 n. 7610; sez. IV 23 maggio 2024 n. 4609).
21. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
22. Con il secondo motivo di appello i ricorrenti censurano il capo della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso relativo alla tardività con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile, con la conseguenza che <<le risultanze su cui si è basata la Provincia "fotografavano" necessariamente una situazione dell'Area che non corrispondeva più a quella in cui la stessa si trovava nel momento in cui -OMISSIS- ne aveva perduto definitivamente la disponibilità>>, in aperta violazione degli artt. 244 e 245 del d.lgs 152 del 2006.
23. La doglianza è infondata.
24. Gli artt. 244 e 245 d.lgs 152 del 2006, richiamati dall'appellante, non prevedono un termine perentorio, decorrente dalla conoscenza di una potenziale contaminazione, entro il quale deve essere avviato e concluso il procedimento di diffida, ma sanciscono che la Provincia, una volta ricevuta la comunicazione del superamento delle CSC, svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile e lo diffida a provvedere, sentito il Comune.
25. Nel caso di specie, peraltro, dalla cronologia degli atti adottati (nota del 4 giugno 2014 di comunicazione del superamento delle CSC per i parametri manganese e cloruro di vinile, verbale di conferenza di servizi del 7 novembre 2014 con richiesta di attivazione delle procedure MISE, comunicazione di avvio del procedimento del 7 novembre 2016: doc. nn. 3, 6 e 38 produzione Provincia) evidenzia come il procedimento sia stato tempestivamente avviato dalla Provincia, all'esito delle indagini tecniche, una volta acquisita la comunicazione del superamento delle CSC per la matrice acque da parte di ARPA, conoscenza che non può certo risalire al 2002, come sostiene l'appellante.
26. Per altro verso, -OMISSIS- non ha fornito alcuna prova della sussistenza di elementi che negli anni avrebbero potuto influire sulla fonte di contaminazione, atteso che la stessa è stata individuata nei rifiuti (scorie di fonderia) interrati nel sito in parola e che in detto sito l'unica società ad aver esercitato un'attività compatibile con la produzione di tali rifiuti è la stessa -OMISSIS-.
27. Al riguardo, non può assurgere a prova della sussistenza di un fattore inquinante alternativo lo sversamento di calamina che si è verificato durante le operazioni di smantellamento degli impianti industriali compiute da La -OMISSIS-, dato che il liquame è stato immediatamente e completamente ripulito, come confermato dalla relazione di bonifica del 13 febbraio 2002 (doc. 8 Provincia fascicolo di primo grado). Gli esiti delle analisi allegate alla citata relazione confermato che l'alveo della roggia "Valle Fontana Bruna" è stato completamente ripristinato e non evidenziano la presenza di manganese e cloruro di vinile.
28. L'appellante non ha fornito elementi atti a superare le sopra richiamate risultanze, sicché la contaminazione non può che essere ricondotta, in applicazione del criterio del più probabile che non (su cui cfr. più diffusamente infra) all'attività di fonderia svolta da -OMISSIS-.
29. Giova rimarcare che, come osservato dal T.a.r. sul punto non oggetto di specifica contestazione, gli obblighi di bonifica trovano applicazione anche con riguardo alle contaminazioni storiche, laddove il lungo lasso temporale può solo incidere sull'intensità dell'onere motivazionale in capo all'amministrazione procedente, onere che nella specie risulta rispettato.
30. Per tali ragioni, anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
31. Con il terzo motivo di appello le ricorrenti censurano i capi della sentenza che hanno respinto il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso afferenti all'insussistenza di «prove certe ed inequivoche» in ordine alla loro responsabilità. Il T.a.r. non avrebbe considerato le circostanze di segno contrario dedotte in primo grado, integrando inammissibilmente la motivazione laddove ha ricondotto il clorulo di vinile all'attività di verniciatura svolta nei reparti della società ed incorrendo in un vizio di ultrapetizione. Insistono, inoltre, nella richiesta di esperire una verificazione o disporre una CTU per approfondire ogni aspetto rilevante.
32. Il motivo è infondato.
33. Secondo la giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta nell'area ed inquinamento della stessa, trova applicazione canone civilistico del "più probabile che non" il quale richiede di verificare che il nesso eziologico ipotizzato dall'amministrazione sia più probabile della sua negazione, secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero che la probabilità sia superiore al 50% (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2026 nn. 5508, 5511, id. 26 maggio 2026 n. 4250).
34. Qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668).
35. Nel provvedimento impugnato la Provincia ha illustrato gli elementi di fatto che, sulla base del criterio sopra indicato, l'hanno condotta ad indentificare in -OMISSIS- il soggetto responsabile dell'inquinamento.
36. Ha, in particolare, evidenziato che:
i) nel sito sono stati rinvenuti materiali di riporto, fino ad una profondità di 4,85 mt, derivanti essenzialmente da scarti di

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

fonderia; le analisi di caratterizzazione di tali riporti hanno evidenziato la presenza di manganese;
ii) è stato accertato il superamento della concentrazione di soglia di contaminazione (CSC) dell'acqua di falda relativamente al manganese e del cloruro di vinile;
iii) -OMISSIS- è l'unico soggetto che ha svolto un'attività produttiva nel sito sin dal 1968, mentre i successivi proprietari si sono limitati a svolgere meri interventi di riqualificazione del fondo.
37. Secondo -OMISSIS- non vi sarebbe la prova che le sostanze presenti nelle acque (manganese e cloruro di vinile) siano state "rilasciate" dai materiali di fonderia, in quanto: A) nel sito, alle profondità indagate, non è presente alcun corpo idrogeologico assimilabile o comunque riconducibile a una "falda" , come confermato dal fatto che molti piezometri non sono risultati campionabili per assenza di acqua; B) le concentrazioni di manganese riscontrate nel Pz9-A (di "monte") sono comunque più elevate di quelle riscontrate nel Pz4 ("di valle"); C) con riferimento al parametro cloruro di vinile, la Provincia non ha saputo correlare in alcun modo la predetta sostanza alla specifica attività industriale svolta da -OMISSIS- nel sito, sicché il T.a.r., nell'affermare che la sostanza deriva dall'attività di verniciatura svolta nei reparti della società, ha inammissibilmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato.
38. Le deduzioni difensive sopra richiamate non possono essere condivise, in quanto si fondano sulla presunta esistenza di fattori causali alternativi che, tuttavia, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare mediante un concreto riscontro probatorio.
39. Il profilo sub A), relativo all'assenza di una falda acquifera è stato scrutinato da ARPA nella relazione del 19 febbraio 2018 (doc. 39 produzione primo grado -OMISSIS-) in riscontro a quanto osservato dal tecnico di -OMISSIS- nel documento "Rif aggiornamento al piano di caratterizzazione — Considerazioni finali sulle acque i circolazione nel sito", acquisito con protocollo n. 162884 del 2 novembre 2017.
40. ARPA ha, in particolare, evidenziato che:
a) dall'analisi dei dati ottenuti dai monitoraggi qualitativi e quantitativi delle acque sotterranee effettuati nel corso degli anni, si nota come i piezometri di tutta la rete piezometrica, e in particolare quelli di vecchia realizzazione, pur essendo sempre caratterizzati da presenza d'acqua, spesso risultano difficilmente campionabili in quanto i tempi molto elevati di ricarica della falda non permettono un adeguato spurgo della colonna piezometrica;
b) sia le indagini sulle acque sotterranee campionate nel corso degli anni sia l'esame dei referti analitici trasmessi dal Comune di -OMISSIS- relativi ai campioni di acque superficiali prelevati dal torrente "Vaso Fontana Bruna" evidenziano un notevole incremento del parametro manganese tra il campione di monte (0,24 mg/l) e quello di valle (1,95 mg/l);
c) l'ipotesi del geologo di -OMISSIS-, secondo cui le acque presenti all'interno del Pz1 provengono da eventuali perdite di una rete acquedottistica-fognaria mentre quelle presenti all'interno del Pz4 sono attribuibili al torrente Vaso Fontana Bruna che in quel tratto risulta tombato <<non risulta in alcun modo documentata poiché non ci sono dati sufficienti a dimostrare eventuali perdite della rete acquedottistica-fognaria, né tanto meno elementi che confermino la provenienza delle acque presentì in corrispondenza del Pz4>>.
41. Con nota del 4 dicembre 2019 (doc. 56 produzione primo grado -OMISSIS-) l'Agenzia ha ribadito che <<per quanto attiene la contaminazione da manganese delle acque sotterranee, sulla base anche degli ultimi accertamenti condotti, la stessa è risultata in essere...>>. La circostanza risulta, poi, confermata dalla relazione Arpa del 23 febbraio 2026, trasmessa a conclusione dell'ultima campagna di monitoraggio, ove si rileva che <<La parte, in autonomia, ha completato il monitoraggio della rete piezometrica del sito non riuscendo tuttavia a campionare n.5 piezometri in quanto asciutti o non in grado di ricaricarsi durante lo spurgo iniziale (PZ3, PZ4A, PZ5A, PZ6A ePZ7A)>>.
42. La ricorrente desume l'assenza di acque circolanti dalla non campionabilità di alcuni piezometri che risulta piuttosto riconducibile ai tempi elevati di ricarica della falda, come evidenziato da ARPA nelle relazioni sopra richiamate.
43. Con riguardo al profilo sub B), l'incremento monte-valle dei parametri di manganese e cloruro di vinile non appare statisticamente significativo in quanto, per un verso, lo stesso non è stato riscontrato in tutti i rilevamenti e, per altro verso, non è emerso alcuno sversamento illecito di rifiuti di vario genere a monte dell'area interessata, come confermato dal Comune.
44. Difetta, pertanto, la prova della natura esogena della fonte inquinante.
45. Per contro, la natura endogena dell'inquinamento del sito ex -OMISSIS- trova riscontro: i) nel rapporto ARPA del 4 giugno 2014 e negli esiti del piano di caratterizzazione di settembre 2014, ove si precisa che i complessivi esiti delle analisi condotte hanno evidenziato un superamento delle CSC di falda per i parametri manganese e cloruro di vinile e, in particolare, un incremento delle concentrazioni tra il piezometro di monte e il piezometro di valle (doc. n. 31 e 33 produzione Provincia); ii) nella citata nota ARPA del 19 febbraio 2018 ove si rileva che <<dall'esame dei referti analitici trasmessi dal Comune di -OMISSIS- con nota n. 6880 dell'8 settembre 2017, …., viene evidenziato un notevole incremento del parametro manganese tra il campione di monte 0,24 mg/l e quello di valle 1.95 mg/l>> e che << Alla luce di tali evidenze, e tenuto conto della natura dei materiali interrati presenti nell'area "ex -OMISSIS-", è ragionevole ricondurre la presenza di tale inquinante alla tipologia di rifiuti interrati (principalmente terre e scorie di fonderia) presenti sia all'interno dello stesso sito "ex -OMISSIS-" che all'interno dell'area demaniale>>; b) negli esiti delle campagne di monitoraggio, ivi compresa l'ultima che ha confermato la presenza del contaminante manganese nei campioni di terreno prelevati

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

in contraddittorio e di manganese, alluminio e antimonio nei campioni di terre di fonderia, sempre prelevati in contraddittorio (relazione Arpa del 27 maggio 2025, doc. 31) nonché il superamento, per le acque sotterranee, sia del manganese e del cloruro di vinile (relazioni Arpa del 29 maggio 2025 e del 23 febbraio 2026:doc. nn.33 e 47 produzione Comune).
46. Risulta, quindi, accertata la probabile correlazione tra scorie di fonderia, provenienti dall'attività produttiva di -OMISSIS-, e contaminazione delle acque sotterranee.
47. Quanto al profilo sub C), correttamente la Provincia prima e il T.a.r. poi hanno imputato la contaminazione da manganese e da cloruro di vinile all'attività di -OMISSIS- poiché sia l'uno che l'altro strettamente correlati all'attività siderurgica svolta nel sito dalla società.
48. Il giudice di primo grado, lungi dall'integrare in via postuma la motivazione del provvedimento, come sostenuto dalla ricorrente, si è limitato a respingere le censure articolate in primo grado, escludendo che le sostanze rinvenute nelle acque possano essere ricondotte all'attività di smantellamento e demolizione svolte da La -OMISSIS- e, in particolare, dall'episodio di sversamento di reflui verificatosi nel 2002.
49. Il T.a.r. ha, in particolare evidenziato che:
a) il cloruro di vinile, come il manganese, sono sostanze inquinanti derivanti da lavorazioni siderurgiche;
b) i successivi proprietari hanno posto in essere solo interventi di demolizione e riqualificazione del sito, mentre lo sversamento di calamina verificatosi nel 2002 è stato immediatamente e completamente ripulito, come confermato dalla relazione di bonifica del 13 febbraio 2002 e dalle analisi ad essa allegate che non evidenziano la presenza di manganese e cloruro di vinile;
c) -OMISSIS- è l'unica società ad aver posto l'attività produttiva nell'area di interesse;
d) la ricorrente non ha provato l'esistenza di un fattore eziologico alternativo potenzialmente responsabile della contaminazione;
e) il superamento delle CSC nella matrice acque per i parametri manganese e cloruro di vinile è, quindi, causalmente riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, all'attività di -OMISSIS-.
50. L'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante non può essere superato né sollecitando il ricorso ai poteri istruttori del giudice né invocando il principio di non contestazione (cfr. memoria di replica -OMISSIS- del 16 settembre 2026) il quale riguarda i fatti e non le valutazioni tecniche.
51. Per tale ragione, non può trovare accoglimento la richiesta di c.t.u. o verificazione formulata da -OMISSIS- con il motivo in esame e ribadita in memoria di replica.
52. Alla luce delle sopra esposte considerazioni anche il terzo motivo deve essere respinto.
53. Con il quarto motivo di appello le ricorrenti ripropongono il settimo motivo di ricorso di primo grado con cui hanno censurato l'omesso esame da parte della Provincia delle reali cause della contaminazione della falda (le condotte attive e la prolungata inerzia delle successive proprietarie, la maggiore concentrazione del manganese nel piezometro a monte, la correlazione del manganese alle caratteristiche naturali del suolo). Evidenziano che la mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte delle società La -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno determinato un aggravamento della contaminazione del sito di cui le esponenti non posso essere chiamate a rispondere, profilo che il T.a.r. non ha correttamente inteso, tanto da incorrere in un vizio di omessa pronuncia.
54. La censura non coglie nel segno.
55. Il giudice di primo grado (capi nn. 4 e 5) ha esaminato le circostanze dedotte dai ricorrenti, ossia la pretesa assenza di una falda, la pretesa natura esogena della contaminazione e l'episodio di sversamento verificatosi nel 2002, ritenendole infondate sulla base di argomentazioni che il Collegio condivide, come già evidenziato in sede di esame del terzo motivo di appello.
56. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di omessa motivazione. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può infatti essere ravvisata nel mero mancato accoglimento della domanda proposta.
57. Quanto all'asserito aggravamento della contaminazione derivante dall'omessa attivazione degli interventi ambientali da parte di La -OMISSIS- e -OMISSIS-, la censura si risolve in una mera petizione di principio, del tutto priva di riscontro probatorio. La ricorrente non ha, infatti, addotto elementi che evidenzino, quanto meno sul piano della ragionevole probabilità, che la lamentata inerzia abbia determinato effettivo peggioramento dello stato di contaminazione del sito.
58. Per tali ragioni, anche il quarto motivo di appello deve essere respinto.
59. Con il quinto motivo le ricorrenti ripropongono l'ottavo motivo di ricorso di primo grado relativo all'illegittima imposizione di misure di prevenzione e/o di MISE. Anche sotto tale profilo lamentano il vizio di omessa pronuncia della sentenza (capo n. 6) in quanto non sarebbe possibile comprenderne l'iter logico giuridico seguito dal T.a.r.
60. La censura è priva di pregio.
61. Ai sensi dell'art. 244 del d.lgs n. 152/2006, la Provincia, una volta ricevuta la comunicazione di superamento dei valori delle CSC, prescrive al soggetto responsabile l'adozione dei provvedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del medesimo decreto, ivi comprese le misure di prevenzione e messa in sicurezza (MISE).
62. Nel caso di specie, ARPA, nella relazione del 4 giugno 2014, ha comunicato il superamento delle CSC per i parametri manganese e cloruro di vinile, evidenziando la necessità di attivare le MISE. A seguito di tale comunicazione la Provincia ha formalizzato, nell'ambito della conferenza di servizi del 7 novembre 2014, la richiesta alla proprietà di attivare le

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

misure di messa in sicurezza ed emergenza previste dall'art. 245, comma 2, d.lgs. 152 del 2006.
63. Una volta accertata la responsabilità di -OMISSIS-, la Provincia ha correttamente ingiunto alla medesima l'adozione delle misure di sicurezza cui far seguire la bonifica, in conformità con la disposizione sopra citata.
64. Anche quinto motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
65. Con sesto motivo di appello i ricorrenti ripropongono primo motivo dei motivi aggiunti del 2017 e del 2019 ai quali << non intendono in alcun modo rinunciare >> e che <<devono pertanto intendersi qui espressamente riproposti ex art. 101 c.p.a. per il tramite delle argomentazioni richiamate nei precedenti motivi di appello per censurare i vizi dell'AD 6397/2016>>. La sentenza sarebbe inficiata da difetto di motivazione non recando alcuna confutazione delle risultanze e delle argomentazioni difensive introdotte con i motivi questione e non disponendo una verificazione o CTU per colmare il difetto di istruttoria dell'amministrazione.
66. La censura è priva di pregio.
67. Con i motivi aggiunti del 2017 e del 2019 le ricorrenti si sono limitate ad articolare ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso già proposti (con riguardo, in particolare, all'assenza di una "falda" e all'insussistenza dei presupposti per l'imposizione di MISE).
68. Per tali ragioni, il T.a.r., nel respingere i motivi di ricorso, ha ritenuto assorbite le doglianze formulate nei motivi aggiunti, senza incorrete nel vizio di omessa pronuncia (c.d. assorbimento logico-necessario, cfr. Ad. Plen. n. 5 del 2015).
69. Quanto al mancato ricorso alla verificazione o alla consulenza tecnica d'ufficio, giova ribadire che era onere di -OMISSIS- fornire la prova liberatoria della non riconducibilità della contaminazione all'attività di fonderia, già accertata dall'amministrazione. Tale mancanza non può essere colmata con il ricorso poteri istruttori del giudice, come ritiene l'appellante.
70. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, anche sesto motivo di appello deve essere respinto.
71. Con il settimo motivo di appello, proposto in via subordinata, i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto nei loro confronti la condanna al pagamento delle spese di lite a favore «della società La -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione», vale a dire in favore di un controinteressato che non si era costituito nel giudizio di primo grado,
72. Il motivo è infondato.
73. Nel giudizio di primo grado si è costituita la società "-OMISSIS- s.r.l. in Liquidazione", sicché il T.a.r. nel disporre la condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti costituite, tra cui "la società La -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione" è incorso in un evidente errore materiale che deve essere oggetto di apposita istanza al giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 86 c.p.a., non potendo essere fatto valere quale motivo di appello.
74. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente reiezione anche dell'istanza di c.t.u. o verificazione ivi formulata.
75. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it